41688-25

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Gaetano De Amicis	- Presidente	N. sent. sez. 1336
Anna Criscuolo	- Relatore	UP - 19/11/2025
Massimo Ricciarelli		N. R.G.14690/2025
Mariella Ianniciello		
Andrea Natale		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica di Torino

nel procedimento nei confronti di
Messana Robertino, nato a Torino il 11/11/1977

avverso la sentenza del 04/12/2024 del Tribunale di Torino

letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Roberto Saraniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica di Torino ricorre per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torino ha assolto Robertino Messana dal reato di cui all'art. 387 *bis* cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.

Con un unico motivo denuncia l'erronea interpretazione della norma incriminatrice.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza del dolo, in quanto sarebbe stata la persona offesa a contattare l'imputato per incontrarlo, ma in tal modo non ha considerato che grava sull'imputato l'obbligo di evitare ogni contatto con la persona offesa e che ciò vale anche nel caso in cui non sia dipeso da una sua iniziativa, in quanto, stabilendo un contatto diretto con la vittima, comunque, viola la prescrizione che la misura mira a tutelare.

2. Il difensore ha sostenuto l'infondatezza del ricorso alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 1° giugno 2020, prodotta in copia, che ha assolto l'imputato dal reato di maltrattamenti in famiglia perché il fatto non sussiste, dichiarando per l'effetto la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, applicata in relazione a tale reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Erroneamente il Tribunale ha attribuito rilievo all'iniziativa della persona offesa di incontrare il Messana, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa in forza di ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Torino del 19 giugno 2019, trascurando la finalità specifica della misura e del divieto imposto, consapevolmente violato dal cautelato.

E' noto che la misura cautelare in oggetto impone un sacrificio relativamente sostenibile per il destinatario, al quale si contrappone la necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa

Invero, l'art. 52 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stilata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 27 giugno 2013, nel disciplinare le misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, stabilisce che deve darsi «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo».

Nella stessa linea le Sezioni Unite, nella sentenza n. 39005 del 29/04/2021, Rv. 281957, in motivazione, hanno affermato che «la disposizione [dell'art. 282-ter cod. proc. pen.], completando il sistema di tutela adottato dall'art. 282-bis cod. proc. pen., introduce una misura che ha la caratteristica di essere mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio sistema di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica e psicologica. La persona offesa deve potere godere di tranquillità e di libertà di

frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito».

Ne deriva l'obbligo per l'imputato di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa. Tale obbligo trova applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima (Sez. 6, n. 4936 del 15/01/2025, P., Rv. 287608), avuto riguardo alla natura sbilanciata dei rapporti, alla vulnerabilità della vittima, spesso indotta a ricercare e ricontattare il compagno, nonché alla natura non custodiale della misura, che consente, comunque, al destinatario una limitata libertà di movimento.

Orbene, tenuto conto della natura burrascosa e intermittente del rapporto di coppia, descritta dalla persona offesa e connotata da continui litigi e comportamenti aggressivi del Messana - che ella aveva deciso di continuare a vedere perché aspettava un figlio da lui -, la circostanza che il ricorrente non avesse evitato l'incontro, pur essendo consapevole di non doversi avvicinare alla persona offesa, ha integrato la violazione del divieto e frustrato la finalità preventiva della misura cautelare, essendo l'incontro puntualmente e, purtroppo, prevedibilmente sfociato in un contrasto violento, che la misura mirava ad evitare.

Ribadita, quindi, la finalità preventiva della misura e considerato che la preoccupazione principale deve essere quella di garantire la incolumità della persona offesa anche "contro la volontà della stessa", la volontà della vittima non può avere efficacia "scriminante" e/o "esimente" né portata "liberatoria" dagli obblighi, «...occorrendo sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un'ottica di prioritaria sicurezza della vittima ...» (Sez. 6, n.46797 del 18/10/2023, T. Rv. 285542).

A tali principi non si è attenuto il Tribunale e, a differenza di quanto sostenuto dal difensore, l'assoluzione dal reato di maltrattamenti e la conseguente perdita di efficacia della misura disposta diversi mesi dopo l'episodio in esame non incidono sulla configurabilità del reato.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

Così deciso, 25 settembre 2025

Il Consigliere estensore
Anna Criscuolo

Il Presidente
Gaetano De Amicis

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 30 DIC 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirimele